



FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE – L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI  
PSR 2014-2020 DELLA REGIONE PIEMONTE – MISURA 19 – SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER

GAL TERRE ASTIGIANE NELLE COLLINE PATRIMONIO DELL'UMANITA' SCARL



**GAL TERRE  
ASTIGIANE** nelle Colline  
Patrimonio  
dell'Umanità

PIANO DI SVILUPPO LOCALE: "IL TERRITORIO E LE SUE RISORSE PER AVVIARE NUOVI Percorsi di SVILUPPO  
NELLE COLLINE ASTIGIANE PATRIMONIO DELL'UMANITA'"

AMBITO TEMATICO: "TURISMO SOSTENIBILE"

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI

MISURA 7 -SOTTOMISURA 7.5

OPERAZIONE 7.5.2 "INFRASTRUTTURE TURISTICO -RICREATIVE ED INFORMAZIONE NELL'AMBITO DELLO  
SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO LEADER (CLLD – COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT  
LEADER)

TIPOLOGIA 1

POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE PER LA FRUIZIONE ESCURSIONISTICA, RICREATIVA E A SERVIZIO  
DELL'OUTDOOR E DELLA SEGNALETICA INFORMATIVA

Bando N. 1/2018 \_ **INTEGRAZIONE**

[OMISSIS]

## 7.4 Tipo di agevolazione prevista e limiti di investimento

L'agevolazione prevista è un contributo in conto capitale pari al **90%** della spesa ammessa. Per l'ammissibilità dei costi dell'IVA si rimanda alle disposizioni normative nazionali (par. 4.12 delle linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016).

Potrà essere concesso un anticipo fino al 50% del contributo ammesso, con assunzione di provvedimento del proprio Organo competente, che impegni il beneficiario medesimo al versamento dell'importo coperto dalla garanzia nel caso in cui il diritto all'importo anticipato non sia stato accertato.

Il sostegno viene erogato in base ai costi realmente sostenuti e rendicontati con le domande di pagamento.

I limiti di investimento sono i seguenti:

- Domanda presentata da un singolo Comune
  - Spesa minima complessiva ammissibile a contributo: 8.0000 €
  - Spesa massima complessiva ammissibile a contributo: 15.000 €
- Domanda presentata da due Comuni
  - Spesa minima complessiva ammissibile a contributo: 10.000 €
  - Spesa massima complessiva ammissibile a contributo: 30.000 €
- Domanda presentata da tre Comuni, Unioni di Comuni, Ente di Gestione delle Aree Protette
  - Spesa minima complessiva ammissibile a contributo: 10.000 €
  - Spesa massima complessiva ammissibile a contributo: 45.000 €
- Non saranno ammesse a contributo le domande la cui spesa minima ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti, considerati eventuali stralci di spese non pertinenti, venga determinata in una cifra inferiore al limite minimo di spesa.

Il non raggiungimento della soglia minima di spesa, in sede di presentazione della domanda di pagamento, comporta la revoca del contributo, ad eccezione di economie derivanti da scontistica o da ribasso d'asta che non comportino modifiche al raggiungimento dell'obiettivo del progetto ammesso.

Nel caso in cui il costo totale del progetto presentato, e ammesso a contributo, sia superiore al costo totale massimo, il beneficiario è tenuto comunque a realizzare l'intervento nella sua interezza così come approvato dal GAL sulla base degli elaborati progettuali presentati, pena la revoca del contributo, salvo che un costo totale inferiore consenta ugualmente la realizzazione di un intervento nel suo complesso coerente con le finalità del bando e con una fruibilità immediata (al momento del collaudo).

Il GAL disciplina come segue la percentuale minima di rendicontazione: il beneficiario deve realizzare gli interventi per una percentuale non inferiore al 70% del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di sostegno, fermo restando la presentazione di una variante; in ogni caso il contributo non potrà essere liquidato qualora l'intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi dichiarati in fase di presentazione della domanda di sostegno, fermo restando che non deve scendere al di sotto della spesa minima.

Di norma gli investimenti realizzati non dovrebbero generare, nei 3 anni successivi alla richiesta del saldo del contributo da parte del beneficiario, entrate nette [così come definite all'art. 61 del Reg. (UE) n. 1303/2013<sup>11</sup>]: in ogni caso le eventuali entrate nette non potranno essere superiori al 10% dell'investimento ammesso a finanziamento (così come quantificato a conclusione dell'istruttoria della domanda di saldo). I beneficiari dovranno impegnarsi in tal senso sia all'atto della presentazione della domanda di sostegno, sia in occasione della presentazione della domanda di saldo del contributo.

Al fine di verificare il rispetto degli impegni di cui sopra il GAL effettuerà appositi controlli a campione. I beneficiari individuati nel campione dovranno fornire tutta la documentazione che il GAL riterrà necessaria al fine della verifica. Nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati, emerga che gli investimenti realizzati abbiano generato, nei 3 anni successivi alla richiesta del saldo del contributo da parte del beneficiario, entrate nette superiori al 10% dell'investimento ammesso a finanziamento, quest'ultimo sarà rideterminato deducendo l'importo di "entrate nette" corrispondente alla quota eccedente la predetta percentuale, stabilendo infine il corretto valore del contributo spettante. Il beneficiario dovrà pertanto restituire all'Organismo pagatore la quota di contributo indebitamente percepita.

[OMISSIS]

---

<sup>11</sup> per "**entrate nette**" si intendono i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente. I risparmi sui costi operativi generati dall'operazione o sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento. (Art. 61, comma 1, Regolamento (UE) n. 1303/2013).